

Oggetto: Disegno di Legge Regionale: “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.” – Adozione.

RELAZIONE

Premessa

Con l'obiettivo politico di conseguire “una sostanziale chiusura” del processo di ricostruzione post sisma 1997, sia pubblica che privata, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha approvato la legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 con la quale regolamentare la risoluzione delle problematiche di ostacolo alla conclusione del suddetto processo di ricostruzione.

Modifiche ed integrazioni alla LR n. 1/2017, nonché nuove disposizioni con le medesime finalità, sono state introdotte dagli artt. 37, 67, 68, 69, 70 e 73 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 e successivamente dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1.

Importanti sono stati i risultati positivi ottenuti dall'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalle suddette leggi regionali che, malgrado il coincidere della crisi sismica seguita agli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e successive che hanno interessato parte del territorio regionale ed impegnato in modo straordinario le amministrazioni comunali coinvolte, hanno consentito alle medesime amministrazioni, responsabili dei relativi procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi, la definizione di un significativo numero di interventi da tempo bloccati.

Altra importante emergenza che, interessando indistintamente qualsiasi attività pubblica e privata nonché qualsiasi settore della vita sociale ad ogni livello, ha inevitabilmente influito pesantemente sull'attività delle amministrazioni locali impegnate nelle residuali attività necessarie a portare a conclusione la ricostruzione post sisma 1997, è stata sicuramente l'emergenza COVID-19 iniziata nel febbraio 2020.

Anche tale emergenza ha inciso negativamente sul processo di completamento della ricostruzione post sisma 1997 avviato con la LR n. 1/2017 e successive modifiche e integrazioni. Le numerose limitazioni imposte dalle diverse disposizioni nazionali, infatti, colpendo in modo trasversale ogni tipo di attività, hanno contribuito negativamente ed in modo decisivo sull'attività di ricostruzione, comportando un rallentamento sia nell'ambito della gestione dei cantieri ancora aperti con lavori da portare a termine, sia nell'ambito dell'attività tecnico amministrativa delle pratiche di concessione del contributo di competenza delle amministrazioni comunali.

Le due più significative emergenze post sisma 2016 e COVID-19, che la nostra Regione ha dovuto affrontare nell'immediato e gestire nei mesi e negli anni a seguire, hanno altresì drenato risorse umane delle amministrazioni locali chiamate a fronteggiare dette emergenze, ed imposto a tutti, sia nel settore pubblico che in quello privato, soprattutto a seguito del COVID-19, modalità di lavoro assolutamente nuove, inaspettate e spesso improvvisate che hanno inevitabilmente comportato una maggiore complessità ed una dilatazione delle tempistiche previste e programmate.

Ad oggi, pur rilevando oggettivamente i buoni risultati ottenuti con l'applicazione della LR n. 1/2017 rispetto agli obiettivi che la stessa si proponeva, va evidenziato che alcune questioni, anche per le criticità sopra rappresentate, in concomitanza intervenute, sono rimaste irrisolte per un numero, ormai ristretto e residuale, di pratiche di ricostruzione. Per quanto riguarda nello specifico la ricostruzione degli edifici di proprietà privata si contano infatti circa 453 situazioni ancora aperte, di cui circa 188 interventi finanziati con lavori da portare a conclusione (1,2% dei totali finanziati) e circa 264 pratiche concessorie, riferite a interventi con lavori ultimati, da definire dal punto di vista amministrativo (1,7% delle totali).

Allo stato delle disposizioni attualmente vigenti in materia di ricostruzione post sisma 1997, la quasi totalità dei suddetti interventi aperti e pratiche concessorie non definite relative ad interventi con lavori

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

portati a termine, potrebbero essere oggetto di provvedimento comunale di revoca del contributo concesso e di recupero delle somme erogate in acconto, maggiorate degli interessi legali, nei confronti dei proprietari privati beneficiari del suddetto contributo o in molti casi dei loro eredi.

Questo, oltre a comportare un pesante onere per i proprietari ed una evidente criticità nel recupero di somme, spesso a distanza di molti anni dalla loro erogazione, spese per interventi comunque con lavori conclusi o in avanzato stato di realizzazione, decreterebbe in ogni caso il mancato raggiungimento dell'obiettivo principale della ricostruzione consistente nel ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, lasciando per di più incompiute una serie di opere e pregiudicando pertanto il buon esito della ricostruzione anche dal punto di vista estetico e della sicurezza, soprattutto nell'ambito di contesti urbani o addirittura dei caratteristici centri e borghi storici umbri.

L'articolato che si va di seguito ad illustrare ha l'obiettivo di portare a conclusione gli ultimi interventi di ricostruzione del settore privato e consentire la definizione delle relative pratiche amministrative, con lo scopo di avviare il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione, gestite con la contabilità speciale n. 1386 istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ed intestata al Presidente della Regione, in qualità di Funzionario Delegato della Protezione Civile.

Relazione illustrativa

L'articolato normativo si propone di fornire alle amministrazioni comunali e regionale coinvolte, strumenti utili a chiudere gli ultimi interventi finanziati e definire le relative pratiche amministrative, al fine di portare definitivamente a conclusione il complesso processo di ricostruzione post sisma degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997.

Le principali questioni aperte che necessitano di un supporto normativo per essere efficacemente trattate e risolte, sono sostanzialmente riconducibili alla mancata conclusione dei lavori entro i termini stabiliti, che va evidenziato sono nella maggior parte dei casi giunti ad significativo stato di avanzamento, e alla mancata produzione nei termini, da parte dei beneficiari del contributo concesso dai Comuni competenti per la realizzazione degli interventi, della documentazione, o sua integrazione, necessaria ai Comuni medesimi per procedere alla approvazione della rendicontazione finale e alla erogazione del saldo del contributo.

Tutte le disposizioni proposte hanno l'obiettivo di prevedere procedure e termini in grado di consentire l'accelerazione della chiusura dell'iter amministrativo previsto delle norme regionali vigenti.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, disposizioni di natura ordinamentale e procedurale senza alcun effetto finanziario a carico del bilancio regionale.

Si precisa, inoltre, che tutti gli interventi di ricostruzione post sisma 1997 sono finanziati dalle risorse finanziarie statali gestite nella contabilità speciale n. 1386 intestata al Presidente della Regione – Funzionario delegato ex art. 15, comma 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61 e ripartite con il Programma finanziario di cui all'art. 2, comma 2 dello stesso decreto.

Articolo 1

(Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)

L'articolo 1, in merito alla ultimazione dei lavori, prevede la possibilità per coloro che non li hanno ultimati nei termini previsti, di concluderli entro il termine perentorio di **dodici mesi** dall'entrata in vigore della legge. Nell'articolo è prevista altresì la sospensione dei lavori e, quindi, del termine per l'esecuzione dei medesimi, in conseguenza di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e/o dal Comune, il quale può, a norma di legge, disporre la sospensione dei lavori anche nei casi di contenzioso fra committente e impresa esecutrice. La nuova norma consente inoltre ai Comuni di concedere proroghe per particolari situazioni segnalate dai Comuni medesimi nelle quali la sospensione dei lavori è intervenuta a ridosso del termine per l'ultimazione degli stessi e per le quali, quindi, risulterebbe insufficiente il tempo residuo rimasto per completare l'intervento al momento della ripresa dei lavori a seguito della revoca della sospensione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Contestualmente alla ridefinizione dei termini per l'ultimazione dei lavori, viene stabilito in **centoventi** giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, il termine per la presentazione ai Comuni la documentazione di rendicontazione finale prevista all'articolo 10 dell'allegato 1 alla DGR n. 5180/1998, precisando in particolare che detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge nei casi di lavori già ultimati a quella data.

In ordine alla documentazione di rendicontazione finale che deve essere presentata al Comune da parte del beneficiario del contributo, viene fissato un termine perentorio di **sessanta** giorni per la eventuale integrazione necessaria.

L'articolo prevede inoltre che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei casi in cui sia intervenuto un provvedimento comunale di decadenza dal contributo per il mancato rispetto dei termini in precedenza fissati, nel qual caso il Comune procederà alla revoca della decadenza e alla quantificazione della quota di contributo da erogare al beneficiario, tenendo conto delle somme eventualmente già recuperate.

Viene prevista infine una disposizione di chiusura che prevede la decadenza dal contributo nel caso di mancato rispetto dei termini perentori oggetto di nuova fissazione sopra trattati. Viene opportunamente precisato che la decadenza dal contributo non opera, nelle more della definizione degli stessi, nel caso di contenziosi aperti nell'ambito dell'intervento di ricostruzione e della relativa pratica concessoria, il cui esito potrebbe incidere sulla precisa determinazione del contributo da riconoscere ai rispettivi beneficiari.

Articolo 2

(Rendicontazione della spesa)

Con riferimento all'attività di controllo di carattere amministrativo ed economico, che le disposizioni normative che disciplinano la programmazione e l'attuazione degli interventi di ripristino degli immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997 hanno affidato alla Regione, stante la necessità di portare a conclusione il processo di rendicontazione delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione e gestite con la contabilità speciale n. 1386 intestata al Presidente della Regione in qualità di Funzionario delegati della Protezione Civile sopra richiamata, l'**articolo 2** fissa un termine di **centocinquanta** giorni per la trasmissione da parte dei Comuni, relativamente alle pratiche già oggetto di liquidazione del saldo del contributo, della documentazione necessaria alla Regione per l'espletamento dell'attività di verifica di propria competenza. Viene altresì stabilito che, decorso tale termine, la Regione, ove necessario, in esito all'attività istruttoria svolta sulla base della documentazione disponibile, provvede alla rideterminazione del contributo. L'eventuale minore importo del contributo ricalcolato, viene scorporato dal totale delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione al Comune. Tale operazione potrebbe comportare la necessità di procedere alla compensazione con altre risorse finanziarie oggetto di trasferimento al Comune da parte della Regione od anche un recupero di risorse erogate in eccedenza al Comune.

Articolo 3

(Attività regionale di controllo)

L'articolo 3 fissa un nuovo termine di **novanta** giorni entro il quale i Comuni interessati devono trasmettere la documentazione necessaria alla Regione per l'espletamento dell'attività di verifica di propria competenza, mai inviata decorsi i termini già fissati dall'articolo 5, comma 9 della LR n. 1/2017 e successivamente riaperti con l'articolo 73, comma 10 della LR n. 8/2018. A tal proposito, vista la nuova procedura per la conclusione dell'attività regionale di verifica di cui all'**articolo 2**, l'**articolo 5** qui illustrato dispone la cancellazione del secondo, terzo e quarto periodo del comma 9 dell'art. 5 della LR n. 1/2017 concernenti la procedura da attivare nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dallo stesso comma 9.

Articolo 4

(Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 4, in linea con quanto previsto per i termini di ultimazione dei lavori e di presentazione della documentazione di rendicontazione finale, prevede, anche per il contributo aggiuntivo riconosciuto per le spese di gestione dei Consorzi obbligatori nell'ambito della ricostruzione privata all'interno dei Programmi Integrati di Recupero (PIR), la fissazione di un nuovo termine perentorio di **sessanta** giorni entro i quali i Presidenti dei suddetti Consorzi obbligatori possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute o una integrazione della stessa.

Decorso tale termine il Comune competente ridetermina il contributo da concedere tenendo conto della spesa rendicontata e liquida il saldo del contributo medesimo. Anche in questo caso la norma prevede la possibilità per il Comune di rideterminare detto contributo tenendo conto della eventuale documentazione di spesa presentata oltre i termini previsti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, o presentata dal presidente del consorzio entro i nuovi termini stabiliti.

Articolo 5

(Modificazioni alla legge regionale 17 gennaio 2017, n 1 "Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti")

Con l'articolo 5 vengono cancellati il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 9 dell'art. 5 della LR n. 1/2017 concernenti la procedura da attivare nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dallo stesso comma 9.

Nel caso di mancato rispetto di detti termini, nuovamente fissati con l'**articolo 3**, trova applicazione quanto previsto all'**articolo 2**.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le disposizioni previste dal presente DDL, come sopra illustrate, intervengono sulle vigenti norme regionali, dettate per disciplinare gli interventi di ricostruzione in attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in legge 30 marzo 1998, n. 61.

Le disposizioni proposte introducono, infatti, modifiche nelle procedure e nei termini previsti dalle norme regionali vigenti al fine di agevolare e accelerare la chiusura delle pratiche ancora non concluse, relative ad interventi comunque già previsti nel Programma finanziario degli interventi di ricostruzione post sisma 1997.

Trattasi, pertanto, di norme di natura ordinamentale e procedimentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 Perugia
web consiglio.regione.umbria.it
tel. 075.576.3242 – cell. 340.0773143
e-mail simonetta.silvestri@alumbria.it

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.
Il Dirigente

Al Presidente della
II Commissione consiliare permanente
Valerio Mancini

SEDE

Oggetto: Atto 2068 “Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997” – Verifica della relazione tecnica.

Ai sensi dell'articolo 49, commi 2 e 3, della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) sono stati esaminati il provvedimento in oggetto e gli emendamenti approvati nella seduta della II Commissione consiliare permanente del 21 maggio 2024 scorso.

Visto l'articolo 49, comma 6, della medesima l.r. n. 13/2000, ai sensi del quale la relazione tecnica a corredo del progetto di legge è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa *"fatta salva l'ipotesi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale per i quali non si sia reso necessario aggiornare la relazione tecnica ai sensi del comma 2"*, ritenuto che la fattispecie in oggetto rientri nell'ambito di applicazione della suddetta norma, si verifica positivamente la relazione tecnica all'atto base in oggetto senza necessità di apportare correzioni né integrazioni, dato atto che l'emendamento di cui al prot. n. 20240003810 di iniziativa consiliare approvato nella seduta della II Commissione consiliare del 21 maggio 2024 è di natura ordinamentale e non incide sui contenuti della relazione tecnica.